



**Giuseppe Dalla Torre**

(professore emerito di Diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università degli Studi Lumsa di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza)

### **Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano \***

**SOMMARIO:** 1. Prolegomena - 2. Principi ispiratori - 3. Gli organi giudiziari: a) il Tribunale e la Corte di Appello - 4. Segue: b) la Corte di Cassazione - 5. Gli avvocati - 6. L'organizzazione degli uffici giudiziari - 7. Annotazioni conclusive.

#### **1 - Prolegomena**

Tra gli ambiti in cui ordinariamente si esprimono i poteri sovrani nella Città del Vaticano, e seppure nelle peculiari forme di Stato assoluto che questa riveste<sup>1</sup>, certamente la giurisdizione è quello che ha conosciuto nel tempo le più frequenti e incisive modificazioni.

La storia di tale processo evolutivo sviluppatosi nell'arco di quasi un secolo, cioè da quando è stata istituita la piccola realtà statuale<sup>2</sup>, venne puntualmente ricostruita anni or sono da un grande processualista, che fu anche un fine storico del diritto, quale Nicola Picardi<sup>3</sup>. In un lavoro

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione negli *Studi in memoria* di S.E. Rev.ma Mons. Giorgio Corbellini.

<sup>1</sup> Come recita il primo comma dell'art. 1 della Legge fondamentale 26 novembre 2000, "Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario", anche se ordinariamente il potere legislativo è esercitato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (art. 3, peraltro sempre più spesso è lo stesso Pontefice a esercitare direttamente il potere legislativo, come nel caso della legge in esame), il potere esecutivo dal Presidente della suddetta Commissione (art. 5) e il potere giudiziario dagli organi appositamente costituiti (art. 15). Sui profili costituzionali dello Stato cfr. **F. CLEMENTI**, *Città del Vaticano*, nuova ed., il Mulino, Bologna, 2019; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 41 ss. In merito alla qualifica dello Stato e in che senso possa parlarsi di Stato assoluto rinvio a **ID.**, *Appunti sulla forma di Stato della Città del Vaticano*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 145 ss.

<sup>2</sup> Per una storia a più voci dello Stato cfr. **AA. VV.**, *Lo Stato della Città del Vaticano*, Atti del Convegno sugli 80 anni (12-14 febbraio 2009), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010.

<sup>3</sup> Un ampio ricordo in **C. ASPRELLA**, *Nicola Picardi, Promotore di Giustizia*, in *Annali di*



monografico, infatti, tracciò l'evoluzione dell'ordinamento giudiziario vaticano, ponendo in evidenza le peculiarità di un sistema che si è venuto progressivamente modificando in ragione di sollecitazioni sia interne che esterne<sup>4</sup>.

In sostanza la ricerca storica del Picardi, che fu anche componente della magistratura vaticana, era propedeutica alla illustrazione del disegno ordinamentale in vigore al tempo dello scritto e si svolgeva secondo due precisi registri.

Il primo è quello del passaggio dalla giustizia pontificia alla giustizia vaticana, inteso sostanzialmente come un *continuum* che ha legato lo Stato Pontificio, singolare monarchia in un corpo con due anime<sup>5</sup>, con il periodo seguente ai fatti di Porta Pia, che pur conobbe la sopravvivenza di uffici della vecchia realtà temporale e lo svolgersi di una singolare giurisdizione domestica, fino alla nascita della Città del Vaticano con il Trattato lateranense del 1929. Nel senso che nelle originarie espressioni e forme della giustizia vaticana si potevano notare, qua e là, le tracce del sistema giurisdizionale dello Stato Pontificio<sup>6</sup>. È pensabile che nei primi anni di vita della nuova realtà statale, quando le memorie degli assetti e delle modalità di esercizio della giurisdizione nell'antico regime erano ancora vive, il novello legislatore subisse l'influenza di paradigmi che si

---

*diritto vaticano 2017*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 213 ss.

<sup>4</sup> Il riferimento è a N. PICARDI, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Cacucci Editore, Bari, 2009.

<sup>5</sup> L'espressione è tratta dal sottotitolo del suggestivo volume di P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 1982, che mette in evidenza come il processo di modernizzazione del potere temporale non avesse decisamente distinto l'"anima temporale dall'anima sacrale", continuando invece a trasporre elementi sacrali nelle strutture statali ed elementi statali nell'ambito ecclesiale.

<sup>6</sup> Una traccia interessante di quanto sopra era rinvenibile in un fondo di documenti storici esistenti nell'archivio corrente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Si trattava di documenti relativi alla attività giudiziaria dei Tribunali dello Stato Pontificio relativi alla seconda metà dell'Ottocento, oltre ad alcuni documenti riguardanti la giurisdizione domestica istituita da Leone XIII - a *Questione romana* aperta - per risolvere casi in cui si voleva evitare il ricorso al giudice italiano. Dunque in via archivistica era riscontrabile una continuità tra giurisdizione dello Stato Pontificio, giurisdizione domestica successiva al 20 settembre 1870, giurisdizione dello Stato della Città del Vaticano. Il fondo storico *de quo* è stato depositato all'Archivio Segreto Vaticano il 9 ottobre 2018, come risulta da uno scambio di note tra il Presidente del Tribunale Vaticano e il Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, rispettivamente in data 29 settembre-9 ottobre 2018.



erano venuti performando nella esperienza plurisecolare degli antichi Stati della Chiesa.

Il secondo registro della ricerca del Picardi, distinto ma in qualche modo sovrapponibile al primo, era dato dall'evidenziare come il processo di riforma e trasformazione del sistema giudiziario vaticano fosse avvenuto nel tempo come una progressiva emancipazione dal sistema di giustizia proprio del diritto canonico, su cui primieramente l'ordinamento vaticano si era modellato. In effetti nel nuovo Stato papale in qualche modo si riproponeva quell'irrisolta "confusione" tra canonico e secolare, che con tanta chiarezza aveva segnalato Paolo Prodi nel ricordato suo studio.

Picardi scriveva avendo dinnanzi agli occhi il punto d'arrivo di quella evoluzione, data dalla Legge 21 novembre 1987 n. CXIX, voluta da Giovanni Paolo II e delineata da quel grande maestro di diritto canonico, ecclesiastico e vaticano che fu Pio Ciprotti <sup>7</sup>. Quella legge veniva dopo la promulgazione del codice di diritto canonico latino, nel 1983, che sulla scia degli insegnamenti del Vaticano II circa le necessarie distinzioni fra Chiesa e comunità politica aveva portato, tra l'altro, alla soppressione del privilegio del foro <sup>8</sup>: privilegio antico, presente nella codificazione piobenedettina del 1917, che faceva sentire la sua presenza nel sistema ordinamentale della giustizia vaticana nella previsione di una diversa composizione degli organi giudicanti a seconda delle materie trattate <sup>9</sup>.

Insomma: il punto d'arrivo segnato da quella legge era quello di una secolarizzazione della giurisdizione vaticana, anche se non completa

---

<sup>7</sup> Su cui cfr. **C. GENTILE**, *I Presidenti del Tribunale dello Stato Città del Vaticano*, in *Annali di diritto vaticano 2018*, a cura di G. DALLA TORRE, G.P. MILANO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, p. 217 ss. e specificamente p. 227 ss.; **M. CARNI**, *Il contributo di Pio Ciprotti allo studio del diritto vaticano*, in *Diritto e religioni*, 2019, 2, p. 114 ss.

<sup>8</sup> Circa i riflessi sulla riforma dell'ordinamento giudiziario del 1987 cfr. **P. CIPROTTI**, *Aggiornati gli organi giudiziari ecclesiastici e civili dello Stato della Città del Vaticano*, in *Apollinaris*, 1987, p. 368 ss., nonché **ID.**, *Tribunali dello Stato della Città del Vaticano*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 80 ss.

<sup>9</sup> Le connessioni fra ordinamento canonico e ordinamento civile in materia di giurisdizione erano state oggetto di attenzione, nell'Ottocento, dalle riforme del sistema giudiziario dello Stato Pontificio: cfr. **P. DALLA TORRE**, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1850 e il 1870*, Ave, Roma, 1945; **ID.**, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI*, in **AA. VV.**, *Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa*, II, s.e., Roma, 1948, pp. 29-121; S. VINCIGUERRA (a cura di), *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio*, Cedam, Padova 1998; N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Giuffrè, Milano, 2004.



10. Per Picardi l'evoluzione in questione veniva a contribuire alla trasformazione del Vaticano da Stato apparato, secondo il disegno magistralmente elaborato da Federico Cammeo al suo nascere <sup>11</sup>, a Stato di diritto.

A guardare alla riforma testé approvata, vale a dire alla Legge 16 marzo 2020 n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario, quel processo di secolarizzazione in senso positivo, vale a dire di una più compiuta distinzione fra giurisdizione secolare vaticana e giurisdizione canonica, sembra essere andato ancora più avanti. Con una differenza fondamentale rispetto alle pregresse modificazioni, nel senso che mentre queste erano mosse da ragioni interne alla realtà vaticana, di carattere teorico ma anche e soprattutto di carattere pratico e organizzativo, la recentissima riforma scaturisce sostanzialmente da sollecitazioni esterne, provenienti in particolare da istanze internazionali, preoccupate della effettività nell'ordinamento vaticano, in particolare a livello di garanzie giurisdizionali, degli impegni assunti dalla Santa Sede con la adesione - per la Città del Vaticano - a una pluralità di Convenzioni internazionali.

In particolare sollecitazioni a una riforma del sistema giudiziario vaticano venivano dal Gruppo di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Moneyval, membro associato dell'organismo intergovernativo denominato Gruppo di azione finanziaria internazionale GAFI. Moneyval in sostanza è venuta sostanzialmente assimilando la Città del Vaticano a qualsiasi altra realtà statale, sembrando non comprendere la sua natura peculiarissima di Stato-mezzo, strumentale alla missione della Santa Sede

---

<sup>10</sup> Si vedano al riguardo le disposizioni della Legge n. CXIX relativamente alla Corte di Cassazione (artt. 18-23), sia per quanto riguarda la sua composizione sia per quanto riguarda la competenza esclusiva nelle cause penali riguardanti Cardinali o Vescovi. Tuttavia, mentre in quest'ultimo caso si può parlare in qualche misura di un residuo di privilegio del foro, posto che i giudici sono ecclesiastici (Cardinali), nel primo caso si deve notare che il collegamento tra Cassazione (che è organo giudiziario statale) e Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (che è organo giudiziario canonico) è costituito solo dal fatto che i magistrati della prima sono tratti da magistrati del secondo. Per annotazioni generali sull'ordinamento giudiziario secondo la Legge del 1987 rinvio a: **G. DALLA TORRE**, *L'attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 2001, p. 347 ss.

<sup>11</sup> Federico Cammeo, che delineò le basi dell'ordinamento giuridico vaticano consacrate nelle leggi nn. I-VI del 7 giugno 1929, venne poi a darne una compiuta descrizione sistematica, secondo le categorie della moderna dogmatica giuridica, nella famosa opera *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, edita a Firenze nel 1932 e riprodotta anastaticamente nel 2005, con aggiornamenti di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, G. MARRONE, N. PICARDI, G. BONI, dalla Libreria Editrice Vaticana.



nel mondo, né le situazioni di diritto e di fatto in cui concretamente si trova. Per quanto attiene specificamente alla giurisdizione, Moneyval postulava la realizzazione di una distinzione tra sezioni civili e sezioni penali nei vari gradi di giudizio, richiedeva una chiara separazione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, eccettuava il fatto che i magistrati erano selezionati tra canonisti ed ecclesiastici, piuttosto che da esperti in materie giuridiche “profane” e più rispondenti alla casistica civile - ma soprattutto penale - tipica dell’attuale società globalizzata.

A ben vedere la Legge n. CCCLI risponde essenzialmente, ancorché non pienamente, a tali istanze, anche se in qualche punto raccoglie esigenze di razionalizzazione e chiarificazione che si erano poste nella più recente esperienza e avevano dato vita a richieste riformatrici<sup>12</sup>.

## 2 - Princìpi ispiratori

La Legge di riforma è aperta da una *Premessa* nella quale il sovrano, che ancora una volta esercita direttamente quel potere legislativo che ordinariamente è esercitato dalla Pontificia Commissione<sup>13</sup>, si premura di precisare le ragioni del provvedimento. Si tratta di un adempimento di per sé non necessario, perché in ogni ordinamento di qualificata civiltà giuridica i provvedimenti amministrativi e quelli giurisdizionali vanno motivati, mentre il legislatore di per sé non è tenuto a dare ragione ai propri sudditi delle ragioni che lo hanno indotto a provvedere in un certo modo<sup>14</sup>. E tuttavia la *Premessa* in questione risulta molto utile per comprendere motivazioni e soprattutto finalità dell’intervento legislativo. Un intervento legislativo che, sia detto per inciso, provenendo direttamente dalla volontà sovrana viene ad avere una particolare forza

---

<sup>12</sup> Piccole modifiche alla legge del 1987 sull’ordinamento giudiziario erano state introdotte dalla Legge 24 giugno 2008 n. LXVII. Quindi varie bozze di riforma erano state prodotte dagli stessi uffici giudiziari, fino a giungere a una proposta di legge definitiva nell’autunno del 2016.

<sup>13</sup> Cfr. l’art. 3 della vigente Legge fondamentale. La Legge fondamentale del 7 giugno 1929 n. I prevedeva l’esercizio della funzione legislativa direttamente da parte del Pontefice, salva possibilità di delega (art. 1, lett. b). In merito si veda **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 179 ss. Sulla funzione legislativa nella legge fondamentale vigente vedasi **F. CLEMENTI**, *Città del Vaticano*, cit., p. 91 ss.

<sup>14</sup> Cfr. **C. MORTATI**, *Istituzioni di diritto pubblico*, 9<sup>a</sup> ed., I, Cedam, Padova, 1975, p. 249 ss.



pur in un ordinamento, qual è quello vaticano, che (solo) formalmente non conosce un rigido sistema gerarchico delle fonti normative<sup>15</sup>.

La prima indicazione che si coglie è data dalla volontà sovrana di “introdurre *alcune modifiche* [corsivo redazionale] all’assetto dell’ordinamento giudiziario”. Dunque lo scopo della Legge non è quello di rivedere *funditus* il sistema giudiziario, ma solo di apportare “una parziale modifica del sistema” così come definito nel 1987 con la Legge n. CXIX, in ragione dell’„attuale contesto storico e istituzionale, sensibilmente diverso da quello di allora”. E in effetti è possibile rendersi conto della portata della riforma sol che si confrontino le modifiche ora apportate, rispetto alle modifiche arretrate allora al sistema previgente dal provvedimento legislativo emanato dal Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli, grazie ai poteri speciali nel governo dello Stato attribuitigli da Giovanni Paolo II con chirografo del 6 aprile 1984<sup>16</sup>.

Quelle ora apportate, tuttavia, sono modifiche in alcuni casi incisive, soprattutto nella configurazione dei vari uffici giudiziari, in altri casi assai utili e attese onde coprire con disposizioni scritte materie che fino a ora erano sostanzialmente lasciate a una normazione derivante dalla prassi. Si pensi al riguardo all’attenzione maggiore riservata alla difesa delle cause dinnanzi alle autorità giudiziarie vaticane e alla disciplina del corpo forense (Titolo VI, artt. 26-28), rispetto alla più essenziale normativa del 1987. Non manca la copertura di qualche vero e proprio vuoto normativo, come nel caso del personale amministrativo addetto agli Uffici giudiziari, ora disciplinato dal Titolo V, art. 25 della Legge.

Se si volesse astrarre da singoli dati innovativi, per salire alle grandi linee ispiratrici del provvedimento, queste potrebbero essere individuate essenzialmente in due: innanzitutto il processo di ammodernamento dell’intero ordinamento giuridico vaticano, per renderlo acconcio a una realtà giuridica e di fatto assai cambiata rispetto al tempo delle origini dello Stato; poi, e soprattutto, l’armonizzazione dell’ordinamento giuridico vaticano con le esigenze del cosiddetto “giusto processo”, che costituisce ormai un paradigma di riferimento ineludibile a livello interno e internazionale.

---

<sup>15</sup> Sul diritto divino e sul diritto canonico come fattori di rigidità nell’ordinamento giuridico vaticano cfr. **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio Giuridico*, 2009, p. 457 ss.

<sup>16</sup> In merito cfr. **G. DALLA TORRE**, *Apostolicae Sedis Onera*, in A. LOIODICE, M. VARI (a cura di), *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno del Pontificato*, Bardi-Libreria Editrice Vaticana, Roma-Città del Vaticano, 2003, p. 94 ss.



Sul primo punto, è la stessa *Premessa* al testo normativo che si preoccupa di sottolineare come questo venga a iscriversi in un processo di più ampio respiro, avviatosi con l'inizio del Terzo Millennio, che ha conosciuto quali tappe basilari la nuova *Legge fondamentale dello Stato* del 2000, la Legge sulle fonti del diritto del 2008 n. LXXI, la Legge sul governo del 2018 n. CCLXXIV<sup>17</sup>. Trattasi di un processo che tocca i fondamenti costituzionali dello Stato, il quale risulta innanzitutto determinato da situazioni di fatto, come la molteplicità degli impegni e dei servizi cui nell'odierna realtà è chiamata ogni istituzione statale, per giunta moltiplicata nel nostro caso da un crescente impegno della Santa Sede sia nel governo della Chiesa universale sia nel multilateralismo che caratterizza oggi la vita della società internazionale. Ma quel processo è determinato anche dalle evoluzioni della esperienza giuridica che seguono all'avanzare della modernità in tutti i settori, la globalizzazione, il divenire la Città del Vaticano da *enclave* tutta italiana a *enclave* (anche) dell'Unione Europea.

Insomma: si è dinnanzi a quella "sfida del cambiamento" cui il Vaticano risponde soprattutto sotto il pontificato bergogliano<sup>18</sup>.

Meno esplicito, nella *Premessa*, il riferimento al "giusto processo", anche se questo appare implicito nelle parole di apertura, laddove è detto che "amministrare la giustizia non è soltanto una necessità di ordine temporale. La virtù cardinale della giustizia, infatti, illumina e sintetizza la finalità stessa del potere giudiziario proprio di ogni Stato, per coltivare la quale è essenziale anzitutto l'impegno personale, generoso e responsabile, di quanti sono investiti della funzione giurisdizionale", e più ancora laddove si dice che "oltre a ciò, sono necessarie istituzioni e discipline che ne favoriscano un esercizio tempestivo ed efficace".

Come noto con l'espressione "giusto processo", o l'equivalente "processo equo", si vuole indicare riassuntivamente "un fascio di diritti, i

---

<sup>17</sup> A queste leggi, esplicitamente citate nella *Premessa* in questione, sarebbe da aggiungere anche la n. CCCXI del 2011, sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso nello Stato, perché pur non riguardando direttamente gli organi costituzionali dello Stato, tocca la sua configurazione costituzionale, non a caso la materia era stata disciplinata da Pio XI, al momento della nascita dello Stato, tra le leggi istitutive (cfr. Legge 7 giugno 1929 n. III). Si noti poi che è lo stesso Trattato lateranense - cosa singolare nelle dinamiche tra diritto internazionale e ordinamenti costituzionali - a porre disposizioni in materia di cittadinanza e residenza (cfr. artt. 9 e 21), disposizioni quindi non modificabili unilateralmente.

<sup>18</sup> Parla di "sfida del cambiamento", in rapporto alle riforme di Papa Francesco, F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, cit., p. 15. Sulla portata delle "rivoluzioni normative" del pontificato bergogliano si veda M. CARNI', *Papa Francesco legislatore canonico e vaticano*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2016, 2, p. 345 ss.



c.d. *diritti giudiziari fondamentali*, che, da un lato, in chiave di *garantismo*, dall'altro, in chiave di *efficientismo*, attuano il *principio di effettività*<sup>19</sup>. In particolare strutturano il "giusto processo" il contraddittorio tra le parti come principale estrinsecazione del diritto di difesa, la terzietà e imparzialità del giudice, la ragionevole durata dei processi, la motivazione dei provvedimenti del giudice, onde permetterne la controllabilità e la ragionevolezza<sup>20</sup>.

Nell'ordinamento vaticano il principio in questione è stato esplicitamente enunciato dalla Legge 11 luglio 2013 n. IX, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, che all'art. 35, esplicitamente rubricato "Giusto processo e presunzione di innocenza" prevede l'aggiunta al codice di procedura penale dell'art. 350 *bis* secondo cui

"Ogni imputato ha diritto a un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire" e, nel comma successivo, "Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata".

Occorre peraltro considerare che i diritti che integrano ciò che viene chiamato negli ordinamenti giuridici secolari "giusto processo" erano già presenti in quell'ordinamento canonico che, stando al disposto dell'art. 1 della Legge 1° ottobre 2008 n. LXXI sulle fonti del diritto, è "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo" del diritto vaticano. Basti pensare al riguardo a disposizioni come quelle contenute nel can. 221 c.i.c., ovvero al richiamo al principio dell'equità canonica di cui al can. 19 c.i.c.<sup>21</sup>. Ma occorre prima di tutto tenere conto che nell'ordinamento vaticano è direttamente vigente quel diritto naturale di cui i diritti fondamentali in materia giudiziaria, che integrano il "giusto processo", sono espressione.

---

<sup>19</sup> N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2013, p. 235.

<sup>20</sup> Cfr. ancora N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, cit. p. 234 ss. In generale per i profili più specificamente penalistici cfr. M. CHIAVARIO, *Diritto Processuale Penale. Profilo istituzionale*, 3ª ed., Utet, Torino, 2007, p. 20 ss.

<sup>21</sup> Sul giusto processo in diritto canonico cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, Roma, 2016. Cfr. anche G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»*, in *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 1293 ss.; ID., *Lezioni di diritto canonico*, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 278 ss.



È evidente poi che i principi del “giusto processo” si realizzano essenzialmente nel diritto che regola il processo civile e penale, ma le disposizioni sull’ordinamento giudiziario possono offrire un contributo perché il processo sia qualificabile come tale. In tal senso si muove l’art. 2, n 2, della nuova legge, dove è precisato che “I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge”: qui, infatti, si costituiscono due elementi fondamentali che entrano a qualificare il processo come “giusto”, vale a dire i principi della imparzialità del giudice e della riserva di legge.

Altro riferimento al “giusto processo” è nel comma 1 di quell’art. 26, riguardante gli avvocati, in cui è detto che “Il diritto di difesa è inviolabile in ogni grado e stato del procedimento”.

Concludendo sul punto si può dire che la nuova legge sull’ordinamento giudiziario non ha introdotto nell’ordinamento giuridico vaticano - come in qualche frettoloso commento pure s’è detto - diritti o principi nuovi qualificanti il giusto processo, come il diritto di difesa o il principio dell’indipendenza del giudice, ma si è limitata a ribadire ed esplicitare quanto già sussistente nell’ordinamento vaticano, se non altro in ragione del diritto canonico e del diritto naturale<sup>22</sup>.

### 3 - Gli organi giudiziari: a) il Tribunale e la Corte di Appello

La principale riforma introdotta nella strutturazione degli organi giudiziari è data dalla soppressione del Giudice Unico quale organo giurisdizionale monocratico di primo grado, con competenza a giudicare in materia sia civile che penale le cause minori. Sostanzialmente si trasforma un grado di giurisdizione in una mera funzione del Tribunale. Ciò si ricava chiaramente dal disposto del primo comma dell’art. 7 della legge, il quale recita: “Annualmente il presidente del tribunale attribuisce tra i magistrati ordinari, le funzioni di giudice unico, di giudice istruttore, di giudice dell’esecuzione civile e di giudice dell’esecuzione penale”<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Ma si veda anche, ad esempio, il disposto del primo comma dell’art. 2 della previgente Legge sull’ordinamento giudiziario n. CXIX del 1987, in cui con molta chiarezza si diceva: “I magistrati nelle loro decisioni o altri provvedimenti e nelle requisitorie sono soggetti soltanto alla legge”. Questa legge, anche in ragione di tale disposizione, era giustamente letta nel senso della progressiva recezione, in Vaticano, dei principi fondamentali dello Stato di diritto da N. PICARDI, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, cit., p. 110 ss.

<sup>23</sup> Il giudice unico quale distinto grado di giurisdizione venne introdotto, sul modello del pretore in Italia, dalla riforma dell’ordinamento giudiziario voluta da Pio XII, insieme



La *ratio* della soppressione, che potrebbe costituire nel concreto dell'esperienza un indebolimento sul piano delle garanzie degli utenti la giurisdizione, non traspare. È pensabile che essa vada ricercata nell'ormai limitatissimo contenzioso presente, come si può constatare dalle relazioni annuali del Promotore di Giustizia presso il Tribunale<sup>24</sup>; un fenomeno prevalentemente dovuto al sostanziale ridursi in sede civile della competenza per valore, seguente ai processi inflattivi. Una certa consistenza era data, invece, dai procedimenti penali, soprattutto per quanto atteneva ai reati commessi in materia di circolazione stradale. Sorprende comunque la soppressione *de qua* se si considera che nei più recenti sviluppi della normativa penale vaticana si erano affidate al Giudice unico competenze assai delicate e rilevanti: così in materia di impugnazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti amministrativi di confisca, di cui all'art. 19, n. 1, della Legge 11 luglio 2013 n. X, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, e più ancora in materia la competenza a disporre il sequestro o la confisca di beni, con sentenza impugnabile presso il Tribunale, prevista dal Decreto del Presidente del Governatorato 10 dicembre 2018 n. CCLXXVII, recante disposizioni urgenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti indiziati di un delitto, confermato poi con Legge N. CCLXXXI dell'8 febbraio 2019.

Per quanto riguarda i profili soggettivi richiesti a coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni sia giudicanti sia requirenti, presso il Tribunale e presso la Corte d'appello, la Legge, dopo aver precisato che essi sono di nomina pontificia (art. 8, n. 1; art. 14, n. 1; art. 15), dispone che

“sono scelti preferibilmente tra professori universitari di ruolo o in quiescenza, e comunque tra giuristi di chiara fama che abbiano maturato una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile, penale o amministrativo”.

La disposizione viene opportunamente a coprire una lacuna della previgente legge, che non faceva riferimento alcuno a requisiti soggettivi volti ad assicurare indipendenza, competenza e professionalità. Certo la “comprovata esperienza” di cui si tratta costituisce un paradigma di riferimento di massima, posto che essa, per essere effettivamente utile, dovrebbe essere stata maturata nell'ambito dell'ordinamento vaticano, che

---

alla promulgazione del codice di procedura civile, con il *motu proprio De ordine iudiciali et de ratione procedendi in causis civilibus in Statu Civitatis Vaticanae servandis* del 1° maggio 1946 (cfr. A.A.S. 1946, p. 10 ss.).

<sup>24</sup> Che per gli ultimi anni si possono leggere negli *Annali di diritto vaticano*, editi, a partire dal 2015, dalla Libreria Editrice Vaticana.



notoriamente possiede un alto carattere di peculiarità, sicché le esperienze acquisite in altri ordinamenti statuali ma senza alcuna conoscenza del diritto vaticano potrebbero in concreto conferire ben poca utilità.

I requisiti richiesti per la nomina dei magistrati appaiono particolarmente rilevanti in ordine alla garanzia della loro effettiva indipendenza in una realtà assai piccola e del tutto peculiare com'è quella vaticana, fortemente gerarchizzata e rispondente alle logiche di uno Stato assoluto<sup>25</sup>. Si tratta di una garanzia rafforzata dalla ricordata previsione per cui i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni "sono soggetti soltanto alla legge" ed esercitano i loro poteri "con imparzialità" (art. 2), nonché dalla esplicita previsione per cui "l'esercizio delle funzioni giudiziarie è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Santa Sede e del Governatorato" (art. 8, n. 4).

In questa prospettiva lascia qualche perplessità la previsione di cui al n. 2 dell'art. 6, secondo la quale "Almeno uno dei magistrati ordinari del tribunale svolge le sue funzioni in regime di tempo pieno, senza avere rapporti di lavoro subordinato né svolgere attività libero-professionali con carattere continuativo". Si tratta, infatti, di una disposizione che da un lato non parrebbe giustificata dal carico di lavoro pendente dinnanzi al Tribunale, e ricavabile anche qui dalla serie di relazioni annuali del Promotore di Giustizia, ma che soprattutto sembrerebbe contraddire proprio la logica garantistica che presiede alla nomina di magistrati tra persone esterne alle amministrazioni vaticane. Il ragionamento non vale invece nel caso del Promotore di Giustizia, ufficio per il quale egualmente ricorre la previsione che almeno uno dei magistrati addetti sia a tempo pieno (art. 12, terzo comma), perché si tratta di ufficio per natura sua, e per le configurazioni sottese ai codici penali, sostanziali e di rito, vigenti in Vaticano, strettamente connesso con il potere esecutivo e più in generale con i poteri sovrani.

Una novità di carattere formale si riscontra nella possibilità, prevista dalla Legge, che sia presso il Tribunale sia presso la Corte d'appello siano nominati *ad triennium* magistrati detti "applicati" (artt. 8, n. 3; 14, n. 2), in luogo degli "aggiunti" di cui alla previgente legge. Le disposizioni richiamate parlano di nomina subordinata alla sussistenza di "specifiche esigenze": è da ritenere che con questa locuzione non si intenda la nomina *ad causam*, magari giustificata per ragioni di specialità o

---

<sup>25</sup> Sul problema della garanzia dell'indipendenza della magistratura giudicante nella Città del Vaticano, alla stregua di altri piccoli Stati, rinvio alle osservazioni contenute in **G. DALLA TORRE**, *L'indipendenza della giustizia vaticana. Note sui magistrati addetti al Tribunale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 25 del 2019.



complessità di un caso sopraggiunto e sottoposto a giudizio, perché ciò contravverrebbe al principio della precostituzione del giudice, che certamente entra a costituire un “giusto processo”. Per ovvi motivi lo stesso ragionamento non vale nel caso di magistrati “applicati” presso l’Ufficio del Promotore di Giustizia (cfr. art. 12, n. 5), i quali di conseguenza potrebbero benissimo essere nominati per il singolo caso.

Infine l’art. 8, n. 2, e l’art. 12, n. 2, prevedono che sia tra i magistrati giudicanti che tra quelli requirenti “in ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico”. Il riferimento al diritto ecclesiastico, evidentemente italiano, è del tutto comprensibile per il fatto che parte non indifferente delle norme che costituiscono l’ordinamento vaticano, a cominciare dal quelle contenute nel Trattato lateranense, sono qualificabili anche come norme di diritto ecclesiastico italiano<sup>26</sup>.

Meno comprensibile è il fatto che in tal modo sostanzialmente si afferma che la conoscenza del diritto canonico non sia essenziale per ogni componente la magistratura vaticana, nonostante il chiaro disposto dell’art. 1 della Legge 1° ottobre 2008 n. LXXI sulle fonti del diritto, per cui “L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo”. Si noti che da questa norma si desume non solo la necessità di una buona conoscenza del diritto canonico, nell’interesse delle sue disposizioni normative, ma anche la necessità di una conoscenza ben più profonda e interiorizzata, di una sensibilità formata da una lunga consuetudine con il diritto della Chiesa, che ne faccia cogliere in definitiva quello “spirito”<sup>27</sup>, la cui percezione può sola garantire una interpretazione correttamente orientata<sup>28</sup>.

#### 4 - Segue: b) la Corte di Cassazione

---

<sup>26</sup> Sui rapporti tra diritto vaticano e diritto ecclesiastico italiano cfr. **M. CARNI**, *Scienza giuridica italiana e Status Civitatis Vaticanae (1929-2019). Riflessioni sull’autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano*, in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2019*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 35 ss.

<sup>27</sup> Cfr. **P. FEDELE**, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962.

<sup>28</sup> A questa osservazione di fondo può aggiungersi un’altra, meramente pratica ma non del tutto irrilevante, per cui se in Tribunale o in Corte d’appello vi è un solo canonista, sarà necessario che esso sia presente in ogni collegio giudicante per garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge sulle fonti del diritto oltre che, almeno implicitamente, dalla stessa legge sull’ordinamento giudiziario.



Per quanto attiene alla Corte di Cassazione, a parte alcune disposizioni di dettaglio, la disciplina rimane sostanzialmente identica a quella precedente, fatta salva una rilevante novità. Questa è data dal fatto la Corte è costituita, come per il passato, dal Presidente e da due Cardinali membri, tutti appartenenti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ma può essere integrata “da due o più giudici applicati, nominati per un triennio” (art. 19, n. 1), con le modalità previste dall’art. 8 per la nomina dei giudici del Tribunale. Nello stesso art. 19, al n. 2, si precisa poi che la Corte di Cassazione

“giudica ordinariamente in collegio costituito dai Cardinali giudici. Tuttavia, qualora sia richiesto dalla complessità della controversia o ricorrano motivi di opportunità, il presidente della corte di cassazione può stabilire che il procedimento venga trattato e deciso in collegio, integrato da due giudici applicati che egli sceglie tra quelli già nominati ai sensi del comma precedente”.

Le ragioni di questa rilevante innovazione vengono dal concreto dell’esperienza più recente e sono desumibili dallo stesso testo normativo, nel senso che la accentuata complessità tecnica delle questioni trattate dalla giurisdizione vaticana (è da pensare soprattutto in materia di diritto penale finanziario e dell’economia) postula nei giudici, anche - e per certi aspetti soprattutto - quelli di legittimità, conoscenze tecnico-giuridiche che non sono sempre sussistenti in chi, in ragione della propria provenienza, ha una preparazione prevalentemente canonistica. E tuttavia la soluzione di una composizione “a soffietto” dell’organo giudicante, e per giunta rimessa alla discrezionalità del presidente dello stesso, può porre dei dubbi seri di legittimità in ordine al principio della precostituzione del giudice e, quindi, a uno dei cardini del “giusto processo”.

Giova notare al riguardo che il problema cui si è inteso ovviare si è presentato da tempo per diversi ordinamenti, specie in rapporto ad autorità giurisdizionali di legittimità (in particolare Corti Costituzionali o Corti Supreme), in ragione del divario tra le pur alte competenze tecnico-giuridiche dei componenti l’organo giudicante, e la complessità, varietà e altissima tipicità delle controversie trattate. In molti casi si è ovviato prevedendo al riguardo servizi qualificati di assistenza tecnica ai giudici<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> In Italia ad esempio è presente la figura degli assistenti di studio dei giudici costituzionali, normata dal Regolamento del personale della Corte Costituzionale, su cui cfr. **B. RANDAZZO**, *Gli assistenti di studio dei giudici costituzionali*, in *La giustizia costituzionale e i suoi utenti*, a cura di P. PASQUINO, B. RANDAZZO, Giuffrè, Milano, 2006, 163 ss.; **E. LAMARQUE**, *Chi sono gli assistenti di studio dei giudici costituzionali*, in M. D’AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di*



Nel caso della Corte di Cassazione vaticana poteva probabilmente farsi lo stesso.

Giova poi notare l'art. 24 che, sotto la rubrica "Riserva di competenza", dispone che

"La corte di cassazione è la sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi nelle cause penali, fuori dei casi previsti dal canone 1405, § 1 del *Codex Iuris Canonici*".

La disposizione ricalca sostanzialmente il dettato della precedente (cfr. art. 23 della Legge n. CXIX del 1987). È pensabile, per coerenza del sistema, che in questi casi la Corte giudichi nella composizione ristretta dei soli Cardinali, quindi senza la presenza di giudici applicati, e ciò anche qualora si tratti di procedimenti complessi dal punto di vista tecnico-giuridico. Il che, in concreto, potrebbe creare nuovamente qualche problema.

## 5 - Gli avvocati

Due sono le innovazioni di rilievo nella disciplina degli avvocati.

La prima è che per l'iscrizione all'albo, tenuto dal cancelliere sotto la vigilanza del presidente del Tribunale, "è richiesta una comprovata conoscenza del diritto canonico e del diritto vaticano" (art. 26, n. 4), oltre che essere "avvocati iscritti all'albo della Rota Romana, che siano iscritti all'Ordine degli avvocati nello Stato di residenza" ovvero "avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dello Stato di residenza, previo nulla osta del Segretario di Stato" (art. 26, n. 3). Dunque si allarga la platea degli iscrivibili all'albo, giacché questo non è più riservato solo agli avvocati rotali in possesso della laurea in diritto civile, com'era in precedenza (art. 24 Legge n. CXIX del 1987); ma soprattutto è richiesta la prova di una adeguata conoscenza del diritto vaticano, oltre che naturalmente del diritto canonico. La disciplina previgente, mentre assicurava - grazie al requisito dell'essere avvocati rotali - la conoscenza del diritto della Chiesa, non garantiva affatto che l'iscritto all'albo avesse

---

*Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1075 ss.; **Corte Costituzionale-Servizio Studi**, *L'assistenza alla decisione giurisdizionale*, Appunti per l'incontro quadrilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo, Corte costituzionale portoghese e Consiglio costituzionale francese: Albi, 28 settembre 2018, Quaderno n. 308. La figura è presente anche in altre Corti: i Clerks della Corte suprema USA, ad esempio, i quali godono di un prestigio altissimo.



adeguate cognizioni di diritto vaticano, con l'effetto che di contro a un considerevole numero di avvocati iscritti all'albo vaticano, ben pochi in pratica esercitavano concretamente nel relativo foro. La non conoscenza del diritto vaticano d'altra parte poteva rendere precaria la difesa assunta occasionalmente da avvocati pure iscritti all'albo, con evidente pregiudizio dei diritti delle parti in causa o degli imputati.

La seconda innovazione di rilievo è data dal fatto di una dettagliata disciplina dei provvedimenti disciplinari nei confronti di avvocati esercenti presso gli organi giudiziari dello Stato, mentre nella previgente legge si diceva solo che "I provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati esercenti presso gli organi giudiziari dello Stato sono competenza della corte d'appello" (art. 26 Legge n. CXIX del 1987).

Ora invece la legge prevede opportunamente e in modo dettagliato la tipologia delle sanzioni, le fattispecie per le quali possono essere irrogate, il procedimento, l'organo competente a decidere. Più precisamente è previsto che a carico degli avvocati possono essere irrogate le sanzioni disciplinari: dell'avvertimento, della censura, della sospensione fino alla radiazione (art. 18, n. 1). Quanto poi alle fattispecie sanzionabili, l'irrogazione di una sanzione disciplinare

"è disposta, in ragione della gravità del fatto, nei casi di comportamenti e atteggiamenti scorretti che l'avvocato abbia assunto in danno degli organi giudiziari, dei colleghi, della parte assistita, della controparte o dei testimoni, periti o consulenti" (art. 28, n. 2).

Si noti la perentorietà della formulazione normativa, che sembra di conseguenza non ammettere discrezionalità nel perseguire gli illeciti professionali.

Per quanto attiene ai profili procedurali, la competenza del giudizio disciplinare è esclusivamente della Corte di Cassazione e l'azione disciplinare è promossa dal relativo Promotore di Giustizia. Al riguardo giova notare che la legge in esame prevede che a questo ufficio "possono essere indirizzate le segnalazioni degli illeciti" (art. 28, n. 3), il che significa sia che vi è un potere di iniziativa dell'ufficio stesso, una volta venuto a conoscenza in qualunque modo di illeciti commessi da avvocati, sia che l'ufficio in questione può essere attivato da soggetti pubblici e privati.

Agli incolpati è garantito il diritto di difesa, anche mediante il deposito di memorie, atti e documenti, ed è sempre disposta la loro audizione se dagli stessi richiesta (art. 28, n. 4).

La dettagliata disciplina dei provvedimenti disciplinari, resasi necessaria anche per qualche inconveniente verificatosi nel concreto dell'esperienza, assicura un positivo equilibrio tra gli interessi in gioco: pubblici, delle parti e degli imputati, degli intervenienti a diverso titolo nel



processo, degli stessi avvocati. Il risultato è un apprezzabile sistema garantistico che, forse, sarebbe stato ancor più positivamente apprezzabile se non fosse mancato un cenno ai principi della deontologia giudiziaria <sup>30</sup>.

## 6 - L'organizzazione degli uffici giudiziari

Dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici giudiziari, la Legge fa finalmente chiarezza su un punto che precedentemente non era normato se non dalla prassi, con l'effetto di creare talora qualche contrasto. Nel senso che è formalizzato che gli Uffici giudiziari, presso i quali hanno sede il Tribunale, la Corte d'appello e la Corte di Cassazione, sono sottoposti alla direzione e alla gestione del presidente del Tribunale, il quale "presiede alla organizzazione della cancelleria e dispone del personale di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, da lui funzionalmente dipendenti" (art. 2, n. 2).

Va dato atto alla nuova legge di avere previsto disposizioni specifiche sul personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari, mentre la legge previgente taceva in materia, il che negli ultimi tempi aveva dato luogo ad alcuni inconvenienti. In particolare prevede che agli organi giudicanti siano addetti un cancelliere, un vice cancelliere e almeno due ufficiali giudiziari, mentre almeno due unità di personale amministrativo a tempo pieno siano assegnate all'Ufficio del Promotore di Giustizia, cui possono essere destinati anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 25, n. 1; art. 13, n. 6). Il personale amministrativo fa parte del personale del Governatorato, con conseguente sottoposizione a tutte le relative normative di riferimento <sup>31</sup>.

Molto opportuna infine la previsione che "gli organi giudiziari godono di autonomia di spesa per il loro funzionamento, sulla base e nei limiti delle disposizioni contabili vigenti nello Stato", con la precisazione che "i relativi oneri gravano sul bilancio del Governatorato" (art. 3, comma secondo). Nel precedente regime non era così, sicché si creava di

---

<sup>30</sup> Si vedano in merito le considerazioni di N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, cit., p. 12 s. Per quanto attiene al foro canonico, cui quello vaticano non può non ispirarsi in materia, cfr. AA. VV., *Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011.

<sup>31</sup> Cenni, con riferimento alla nuova legge sul Governo dello Stato, in A. SARAIS, *Nuova legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano. Prime osservazioni*, in *Archivio giuridico*, 2019, fasc. 3, p. 611 ss. (particolarmente p. 629 ss.). In generale sul lavoro in Vaticano M. PERSIANI, *Il lavoro sub umbra Petri*, prefazione di G. DALLA TORRE, Studium, Roma, 2016.



fatto una qualche dipendenza degli organi giudiziari dal potere esecutivo. Ora quel legame è troncato, con la conseguenza di rendere anche formalmente più evidente l'indipendenza degli organi che esercitano il potere giudiziario con "potestà ordinaria vicaria"<sup>32</sup>.

## 7 - Annotazioni conclusive

La legge di riforma dell'ordinamento giudiziario vaticano costituisce un tassello importante del complesso disegno riformatore che si viene compiendo da un ventennio, onde adeguare il sistema giuridico dello Stato del Papa alle esigenze del momento storico. La Città del Vaticano non è una monade, avulsa dalle vicende che la modernità reca nella vita giuridica della odierna società a livello planetario; essa è inesorabilmente attraversata dalle *res novae* che avanzano di continuo e che richiedono risposte adeguate anche sul piano del diritto.

Si tratta di riforme della cui positività, in generale, non si può dubitare e che comunque verranno vagliate sull'incudine della quotidiana applicazione, nella consapevolezza che tutto è perfettibile e che, d'altra parte, è proprio della modernità una progressiva accelerazione dei fenomeni, che richiede un corrispondente, veloce moto di adeguamento degli strumenti con cui le istituzioni statuali - e quindi anche il Vaticano - sono chiamati a operare.

Nel caso specifico la riforma *de qua* risponde ai più elevati livelli di tutela degli interessi in conflitto che appaiono nelle aule giudiziarie, secondo i paradigmi propri degli Stati di diritto e in particolare i requisiti esigiti dal "giusto processo". Risponde anche a sollecitazioni provenienti dall'esterno e all'esigenza di armonizzare l'ordinamento vaticano con le norme contenute in Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede. Ma l'affinamento dell'apparato giudiziario, le migliori condizioni per garantire professionalità e indipendenza della macchina giudiziaria, gli ulteriori mezzi posti a disposizione di chi deve giudicare, rispondono innanzitutto e soprattutto a un obiettivo: rendere giustizia. Una giustizia giusta, sostanziale, non meramente formale, come postula in maniera intransigente quell'ordinamento canonico, base dell'ordinamento

---

<sup>32</sup> Prima della Legge fondamentale del 2000, quindi sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 giugno 1929 n. I, l'esercizio del potere giudiziario in nome del Pontefice avveniva come mera "potestà delegata": cfr. in merito N. PICARDI, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, cit., p. 114 ss.



vaticano, il quale da secoli pretende che il magistrato all'atto della decisione "*solum Deum prae oculis habere debet*"<sup>33</sup>.

Nello stesso tempo la giustizia vaticana è chiamata a concorrere a presidiare, per quanto le compete, il fondamentale ruolo dello Stato vaticano di essere, secondo le volontà istitutive nell'ormai lontano 1929, strumento per la libertà della Santa Sede e garanzia dell'indipendenza dell'ordinamento canonico da possibili, ma inammissibili, intromissioni neo-giurisdizionalistiche<sup>34</sup>.

Ora gli strumenti sono stati affinati; la loro efficacia dipenderà dalla capacità con cui verranno usati.

---

<sup>33</sup> Sempre suggestive al riguardo le pagine di **A. JULLIEN**, *Juges et avocats des Tribunaux de l'Église*, Officium Libri Catholici - Catholic Book Agency, Roma, 1970.

<sup>34</sup> In un recente saggio è stato acutamente messo in luce come la sicura positività delle recenti riforme dell'ordinamento vaticano, rechi in sé il pericolo di intromissioni interne, trasmissibili a catena all'ordinamento canonico, da parte di soggetti esterni a entrambi gli ordinamenti, e si è messo in guardia contro la possibile trasformazione dello Stato vaticano da baluardo della libertà della Santa Sede e garanzia dell'ordinamento canonico, a "cavallo di Troia" di tornanti e aggressive pretese giurisdizionalistiche dei più svariati soggetti politici: **G. BONI**, *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, in M. CARNÌ (ed.), *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, Studium, Roma, 2019, p. 31 ss. (in particolare p. 52 ss.).